

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971

(64^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **TESAURO**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Inquadramento del personale delle amministrazioni municipali coloniali di Tripoli ed Asmara nei medesimi coefficienti e con la stessa anzianità attribuiti al personale delle altre amministrazioni municipali coloniali del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, recante norme sullo stato giuridico del personale municipale ex-coloniale » (1435) (D'iniziativa del deputato Tozzi Condivi) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 623
DEL NERO, relatore alla Commissione . . .	623
FABIANI	623
PUCCI, sottosegretario di Stato per l'interno	623

Discussione e approvazione:

« Riordinamento dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIIRC) » (1751) (D'iniziativa dei deputati Lizzero ed altri; Armani ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	617, 620
BARTOLOMEI	620
DALVI, relatore alla Commissione	618
PENNACCHIO	620
PUCCI, sottosegretario di Stato per l'interno	620

La seduta inizia alle ore 20,30.

Sono presenti i senatori: Arena, Bartolomei, Bisori, Corrias Alfredo, Dalvit, Del Nero, Fabiani, Gianquinto, Murmura, Naldini, Pennacchio, Preziosi, Righetti, Schiavone, TesauRO, Treu e Venanzi.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, i senatori Li Causi, Mazzarolli, Perna e Signorello sono sostituiti rispettivamente dai senatori Tropeano, Berlanda, Sema e Zenti.

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Fossa e per l'interno Pucci.

RIGHETTI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Riordinamento dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIIRC) » (1751), d'iniziativa dei deputati Lizzero ed altri; Armani ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge

d'iniziativa dei deputati Lizzero, Dietl, Skerk, Fortuna, Montanti, Ceravolo Domenico, Scotoni, Lepre, Moro Dino, Sanna, Mammi, Mitterdorfer, Canestri, Jacazzi, Mattalia, Levi Arian Giorgina, Scaini; Armani, Bologna, Bressani, Fioret, Marocco, Pisoni: « Riordinamento dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIIRC) », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Dalvit di voler illustrare il provvedimento alla Commissione.

D A L V I T, *relatore alla Commissione.*
Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1751 giunge alla nostra Commissione in sede deliberante dopo aver percorso un non breve e non facile cammino presso la competente Commissione della Camera dei deputati. Esso porta ora il titolo « Riordinamento dell'ONAIIRC », ma si era partiti con due diverse iniziative legislative, una delle quali proponeva lo scioglimento dell'Opera in parola. Eravamo nell'aprile del 1969: dopo un primo esame del tema effettuato il 10 giugno dello stesso anno, l'argomento venne ripreso nel gennaio scorso e si è giunti a conclusione con l'approvazione del testo unificato, che è ora alla nostra attenzione, il 25 maggio scorso. È indubbio che, per diverse ragioni valide, il provvedimento è largamente atteso.

Sarà utile ora che io esponga alcuni elementi conoscitivi al fine di fornire ai colleghi elementi utili per la decisione di merito.

L'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine è nata nel 1919 con il nome di Opera nazionale di assistenza alle regioni di confine, con lo scopo di assistere moralmente e materialmente le popolazioni del Trentino-Alto Adige e della Venezia Giulia, con iniziative assistenziali ed educative via via rispondenti alle contingenti necessità.

Attualmente l'Ente opera nel settore dell'educazione prescolare con 317 scuole materne aventi un numero complessivo di 509 sezioni (classi) di lingua italiana, di lingua tedesca e di lingua slovena, distribuite nelle province di Udine, Gorizia, Pordenone, Trieste, Trento, Bolzano, più alcune scuole

in provincia di Venezia, di Mantova e di Cremona.

L'Ente gestisce inoltre due Scuole magistrali per la preparazione di insegnanti del grado preparatorio, una ad Udine ed una a Bolzano, e un Istituto professionale femminile a Trento, che qualifica le allieve « assistenti all'infanzia » con possibilità di occupazione nelle scuole materne come « assistenti ».

L'Opera ha fatto fronte alla spesa per lo svolgimento di tutte le attività in ordine alla realizzazione dei propri fini, ivi compresa la spesa per la refezione dei bambini, mediante un contributo dello Stato concesso e fissato con apposita legge, con contributi del Ministero della pubblica istruzione, delle Regioni, delle Province, dei Comuni interessati e delle famiglie stesse. È da rilevare che la spesa per il personale costituisce l'80 per cento della spesa complessiva.

Prima della pronuncia da parte del Consiglio di Stato circa la natura giuridica dell'Ente, considerato di diritto pubblico, e prima dell'approvazione della legge riguardante l'ordinamento della scuola materna statale, la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dall'ONAIIRC e quella dell'attività delle scuole materne era lasciata totalmente e unicamente alle decisioni del Consiglio centrale dell'Opera, cui era lasciata la più ampia e completa discrezionalità.

L'Opera provvedeva alla gestione delle scuole dipendenti alla stessa stregua di altri enti gestori di scuole materne.

Con l'approvazione della legge riguardante l'ordinamento della scuola materna statale, è stato definito anche il trattamento giuridico ed economico del personale insegnante delle predette scuole con equiparazione dello stesso al personale insegnante delle scuole statali elementari.

Ciò ha posto dei problemi anche per gli enti gestori di scuole materne non statali e, in modo particolare, per l'Opera che, fino all'istituzione della scuola materna statale, poteva considerarsi un Ente gestore di scuole materne, per delega da parte dello Stato.

Con l'istituzione della scuola materna statale si sono poste per l'ONAIRC queste esigenze:

1) aumento delle entrate dell'Opera al fine di poter consentire l'adeguamento del trattamento economico del personale dell'Opera a quello del corrispondente personale statale;

2) diversa composizione del Consiglio centrale a seguito dell'inserimento nello stesso dei rappresentanti degli enti locali (regioni e province), in modo da consentire a questi ultimi la possibilità di partecipare all'amministrazione dell'Opera;

3) maggiore « democratizzazione » dell'Ente con la partecipazione, attraverso la istituzione di comitati comunali, dei rappresentanti delle famiglie, dei Comuni e del personale alla gestione delle singole scuole materne;

4) allargamento del Collegio dei revisori dei conti.

Alle predette esigenze il disegno di legge corrisponde pienamente. Infatti, l'articolo 3 di detto disegno di legge prevede un aumento del contributo dello Stato da 800 milioni attuali a 1.500 milioni e la concessione per l'anno 1971 di un contributo straordinario di lire 400 milioni.

Con tali mezzi finanziari sarà consentito all'Opera di concedere al proprio personale dipendente per l'esercizio 1971 un trattamento economico sensibilmente vicino a quello corrisposto al personale statale svolgente analoghe mansioni.

L'articolo 12 sancisce poi il riconoscimento, a partire dal 1° gennaio 1972, al personale insegnante, assistente ausiliario e amministrativo dell'ONAIRC, del trattamento giuridico ed economico del personale dello Stato che eserciti corrispondenti o analoghe funzioni e mansioni, salvi in ogni caso i maggiori benefici goduti all'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 3 del disegno di legge prevede inoltre la possibilità di esonero dal pagamento dei contributi di iscrizione e rette di frequenza delle famiglie aventi un reddito lordo che non superi le 960.000 lire annue.

Detta esenzione rappresenta un primo sensibile aiuto per le famiglie meno abbienti, in attesa che con l'aumento del contributo a carico dello Stato, in applicazione del primo comma del citato articolo 3, si possa trasferire a carico dello Stato l'onere delle rette di frequenza, con le quali l'Ente fa fronte alle spese per la refezione e a parte di quelle di gestione.

Al momento non appare possibile per l'Ente accordare la gratuità della frequenza, che solo sarà possibile se la misura del contributo statale, di cui al disegno di legge in discussione, verrà aumentata.

Sempre ai sensi del primo comma dell'articolo 3, l'Ente potrà ottenere nuove entrate per aprire scuole materne o per aprire nuove sezioni presso le scuole materne già funzionanti.

L'articolo 6 definisce la nuova composizione del Consiglio centrale, del quale saranno chiamati a far parte i rappresentanti degli enti locali territoriali (8 persone) e delle organizzazioni sindacali (3 persone).

L'inserimento di questi rappresentanti consentirà di adeguare costantemente gli interventi dell'Opera alle esigenze del personale, relative al trattamento giuridico ed economico dello stesso, e a quelle del rinnovo della politica scolastica a seguito del decentramento dei servizi scolastici stessi.

A questo proposito va rilevato che l'articolo 1 della proposta in discussione fa salve le competenze della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle province di Trento e Bolzano in materia di scuole materne; tali competenze potranno far valere gli enti citati quando lo riterranno opportuno e comunque quando potranno disporre dei mezzi finanziari e tecnici necessari.

L'approvazione della proposta di legge nulla toglie quindi alle competenze della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province di Trento e Bolzano, mentre consente la soluzione del problema economico del personale, che è della massima gravità e urgenza.

Inoltre, va rilevato che la gestione delle scuole materne dell'Opera dovrà comunque aver luogo nel quadro delle direttive e della

politica scolastica della Regione e delle province.

Questa esigenza troverà pratica attuazione, sia attraverso i rappresentanti della Regione e delle due province in seno al Consiglio centrale, sia attraverso i Comitati comunali i quali, come precisa l'articolo 9, partecipano all'elaborazione dei programmi e alla realizzazione del piano di lavoro scolastico per la scuola nell'ambito del Comune.

In considerazione delle norme che regolano l'attività di Enti di diritto pubblico, non si può parlare di gestione amministrativa della scuola materna locale da parte dei Comitati comunali, mentre essi, espressione della comunità, assicurano alla scuola un ordinamento e un funzionamento rispondente alle esigenze poste dalla comunità medesima.

Il relatore confida che il presente disegno di legge possa ottenere sollecita approvazione e, concludendo, afferma che con questo disegno di legge si adempirà così ad un dovere di giustizia nei confronti di un numero considerevole di lavoratori e si verrà a corrispondere ad una esigenza profonda e sentita di modifica di strutture giuridiche e sociali.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Concordo con la relazione del senatore Dalvit e mi dichiaro favorevole al disegno di legge.

P E N N A C C H I O . Sono favorevole al disegno di legge e pertanto voterò per la sua approvazione.

B A R T O L O M E I . Anch'io desidero manifestare il mio assenso al disegno di legge. Voterò a favore.

P U C C I , sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo è favorevole ad una rapida approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'Opera nazionale assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIIRC), con sede centrale in Roma, è ente di diritto pubblico, retto secondo le norme della presente legge, ed è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta salva la potestà legislativa nella stessa materia della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Bolzano e Trento.

(È approvato).

Art. 2.

L'ONAIIRC ha per fini principali:

a) l'istituzione e la gestione di scuole materne;

b) l'istituzione e la gestione di scuole e corsi destinati alla preparazione, alla qualificazione ed all'aggiornamento del personale insegnante, assistente ed ausiliario addetto alle scuole materne.

(È approvato).

Art. 3.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

a) dal contributo dello Stato previsto dalla legge 24 giugno 1966, n. 513, la cui misura è elevata, per l'anno finanziario 1971, a lire 1.500 milioni, e per gli anni finanziari successivi sarà determinata annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato;

b) da eventuali contributi di ministeri, delle regioni, delle province, dei comuni, di altri enti pubblici e privati;

c) da contributi d'iscrizione e rette di frequenza dal cui pagamento sono esentate le famiglie aventi un reddito lordo che non superi le 960 mila lire annue;

d) dalle rendite patrimoniali;

e) da ogni altra eventuale entrata.

Per l'anno 1971 è autorizzata la concessione in favore dell'Ente di un contributo straordinario di lire 400 milioni.

(*E approvato*).

Art. 4.

Il patrimonio dell'ONAIIRC è costituito da:

- a) beni immobili;
- b) beni mobili, compresi i titoli di Stato.

(*E approvato*).

Art. 5.

Sono organi dell'ONAIIRC:

- 1) il consiglio centrale;
- 2) i comitati comunali;
- 3) il presidente;
- 4) il collegio dei revisori dei conti.

(*E approvato*).

Art. 6.

Il consiglio centrale dell'ONAIIRC è composto di 16 membri designati:

uno dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
 uno dal Ministero del tesoro;
 uno dal Ministero dell'interno;
 uno dal Ministero della pubblica istruzione;

4, di cui uno appartenente al gruppo etnico di lingua slovena, eletti dal consiglio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con voto limitato a tre;

2 dal consiglio della provincia autonoma di Bolzano di cui uno appartenente al gruppo etnico di lingua italiana ed uno appartenente al gruppo etnico di lingua tedesca;

2 dal consiglio della provincia autonoma di Trento;

3 dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dell'Opera;

uno scelto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri fra esperti dei problemi educativi o scolastici.

Il consiglio centrale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica 5 anni; i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il presidente del consiglio centrale è eletto dal consiglio stesso a maggioranza assoluta di esso.

Il consiglio centrale si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni tre mesi ed in seduta straordinaria tutte le volte che sia richiesto da un terzo dei componenti.

Il presidente, in caso di motivata necessità e urgenza, può convocare la seduta straordinaria del consiglio centrale.

Alle sedute del consiglio centrale interviene, con voto consultivo, il direttore generale dell'Opera.

(*E approvato*).

Art. 7.

Il consiglio centrale provvede all'amministrazione dell'Opera, delibera i regolamenti relativi alla organizzazione ed al funzionamento dell'ONAIIRC.

Delibera i bilanci preventivi ed i conti consuntivi che saranno sottoposti alla approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri; delibera su tutti gli affari che interessano l'ONAIIRC nella sua struttura e nella sua attività.

(*E approvato*).

Art. 8.

Il comitato comunale, istituito in ogni comune dove vi sia una o più scuole della ONAIIRC, è composto di 7 membri designati:

3 dal consiglio comunale, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

2 dal comitato dei genitori;

2 dal personale dell'Opera.

(*E approvato*).

Art. 9.

I comitati comunali partecipano alla elaborazione dei programmi e alla realizzazio-

ne del piano di lavoro scolastico per le scuole nell'ambito del comune.

I comitati comunali possono formulare proposte al consiglio centrale relative ai regolamenti, all'organizzazione e al funzionamento dell'ONAIIRC.

(È approvato).

Art. 10.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il consiglio centrale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio.

In caso di urgenza, il presidente adotta i provvedimenti di competenza del consiglio, salvo ratifica del consiglio stesso nella sua prima riunione.

Il presidente nei casi di impedimento o di assenza viene sostituito dal vicepresidente nominato dal consiglio centrale fra i propri componenti.

(È approvato).

Art. 11.

Il collegio dei revisori dei conti è composto di 3 membri designati:

uno dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

uno dal Ministero del tesoro;

uno dal Ministero della pubblica istruzione.

Il collegio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Dura in carica 5 anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il collegio effettua il riscontro della gestione finanziaria e contabile dell'Opera, redige apposite relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo da allegare a detti documenti ai fini della loro approvazione.

L'ONAIIRC è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

(È approvato).

Art. 12.

A partire dal 1° gennaio 1972, al personale insegnante, assistente, ausiliario ed amministrativo dell'ONAIIRC spetta il trattamento giuridico ed economico del personale dello Stato che eserciti corrispondenti o analoghe funzioni e mansioni, salvi in ogni caso i maggiori benefici goduti all'entrata in vigore della presente legge.

Per il periodo anteriore, al personale di cui al comma precedente saranno concessi i miglioramenti economici consentiti dalle maggiori entrate di cui alla presente legge.

(È approvato).

Art. 13.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio centrale della ONAIIRC stabilirà l'organico del personale dell'Opera ed il relativo trattamento economico e giuridico.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio centrale della ONAIIRC provvederà all'adozione dei regolamenti relativi al funzionamento ed alla organizzazione dell'Opera.

Detti regolamenti, deliberati dal consiglio centrale, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 14.

All'onere di lire 700 milioni, derivante dall'aumento del contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'articolo 3, si fa fronte, per l'anno finanziario 1971, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 400 milioni, relativo al contributo straordinario di cui al secondo comma dello stesso articolo 3, si fa fronte, quanto a lire 200 milioni, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato

1ª COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

64ª SEDUTA (7 luglio 1971)

di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle disponibilità del suddetto fondo indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 e, quanto a lire 200 milioni, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 15.

Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Inquadramento del personale delle amministrazioni municipali coloniali di Tripoli ed Asmara nei medesimi coefficienti e con la stessa anzianità attribuiti al personale delle altre amministrazioni municipali coloniali dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 124, recante norme sullo stato giuridico del personale municipale ex coloniale » (1435), d'iniziativa del deputato Tozzi Condivi (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Tozzi Condivi: « Inquadramento del personale delle amministrazioni municipali coloniali di Tripoli ed Asmara nei medesimi coefficienti e con la stessa anzianità attribuiti al personale delle altre amministrazioni municipali coloniali dal decreto del Presidente della Repubblica

21 settembre 1961, n. 1224, recante norme sullo stato giuridico del personale municipale ex-coloniale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Del Nero di voler illustrare il provvedimento alla Commissione.

DEL NERO, *relatore alla Commissione*. Richiamando le considerazioni da me già esposte in sede referente, sulle quali si sono dichiarati d'accordo tanto i Gruppi, quanto il Governo, tant'è che era stata chiesta l'assegnazione del provvedimento alla sede deliberante, ora a noi concessa, propongo l'approvazione del disegno di legge, sul quale mi limiterò a ripetere che esso è inteso, al di là di qualsiasi dubbio, a perseguire finalità equitative tra dipendenti di enti locali nella stessa posizione amministrativa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PUCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con il relatore e raccomanda alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

FABIANI. Dichiaro, a nome del mio Gruppo, di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, è aggiunto il seguente comma:

« Il personale già dipendente delle amministrazioni municipali di Tripoli ed Asmara — i cui regolamenti organici prevedevano sviluppi di carriera meno favorevoli di quelli stabiliti dal decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 16 giugno 1955, n. 802, per i dipendenti delle Amministrazioni municipali coloniali delle quali non fu possibile reperire i rispettivi regolamenti organici o i cui regolamenti reperiti non furono riconosciuti autentici e validi — sarà inquadrato nel medesimo coefficiente spettante in applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, a tali ultimi dipendenti di pari anzianità e qualifica ».

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico delle

normali disponibilità dei competenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni di appartenenza degli interessati.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 21,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI